



Decreto Dirigenziale n. 223 del 23/11/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

Oggetto dell'Atto:

DPR. N. 203/88, ART. 12. VOLTURA AUTORIZZAZIONE. DITTA:" IULIANO SRL"
ATTIVITA': PRODUZIONE CALCESTRUZZO. SEDE OPERATIVA: LIONI, CONTRADA
OPPIDO BALZATA, S.N.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D.P.G.R.C. 20 maggio 1998, n. 6019, è stata rilasciata, in via provvisoria, alla ditta “BETTON FINNO” S.N.C. l’autorizzazione ex art. 12 D.P.R. n. 203/88, per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Lioni, Contrada Oppido Balzata, s. n.;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0874834 del 18 novembre 2011 la ditta “IULIANO SRL” a seguito di cessione d’azienda, risultante da atto allegato, ha presentato domanda (a firma del legale rappresentante sig. Iuliano Pietro Antonio) di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, con dichiarazione che sono inalterati il tipo di attività, gli impianti tecnologici, i sistemi di abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti quantitativi e qualitativi;

CONSIDERATO:

- CHE sussistono le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione a voltura di quella emessa con D.P.G.R.C. n. 6019 del 20 maggio 1998;

RITENUTO:

- CHE, date le premesse, può essere rilasciata in favore della ditta in oggetto la voltura del D.P.G.R.C. 20 maggio 1998, n. 6019, per lo stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Lioni, Contrada Oppido Balzata, s.n.;

VISTI:

- 1) il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- 2) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 3) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 4) la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 5) la Legge 24 Aprile 1998, n. 128, art. 7;
- 6) la D.G.R. 3 giugno 2000, n. 3466;
- 7) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8) il D. D. 22 maggio 2001, n. 709;
- 9) la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 10) il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 11) la D.G.R. dell’08 settembre 2011, n. 447

alla stregua dell’istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell’attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto, che annulla e sostituisce il D.P.G.R.C. 20 maggio 1998, n. 6019;
- 2) di prendere atto del subingresso della ditta “IULIANO SRL” nell’esercizio dell’attività, in precedenza intestata a “BETTON FINNO” S.N.C., svolta nello stabilimento di PRODUZIONE CALCESTRUZZO, sito in Lioni, Contrada Oppido Balzata, s. n.;
- 3) di rilasciare in favore della ditta “IULIANO SRL” – impresa cessionaria – voltura dell’autorizzazione, rilasciata con D.P.G.R.C. 20 maggio 1998, n. 6019, richiamandosi espressamente i termini di cui all’art. 281 del D. Lgs n. 152/2006 ss. mm. ii.;
- 4) di provvedervi sulla scorta dei dati d’emissione, ripresi dal predetto provvedimento e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) di subordinare il provvedimento all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispettare i valori limite, riportati in allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - b) ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l’abbattimento (mediante l’utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - c) effettuare, con cadenza annuale e con periodicità immutata rispetto al D. D. n. 709/2001 – durante

- il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche delle emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
- d) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - e) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D. Lgs. D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - f) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "c" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento produttivo;
 - g) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271¹⁴ D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - h) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dello stabilimento in altro sito;
 - i) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 6) di precisare che:
- a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
 - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 7) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 8) di specificare espressamente – ai sensi dell'art. 3⁴ Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii. – che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 9) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 10) di notificarlo alla ditta "IULIANO SRL", sede legale di Lioni, Via Torino, 31.;
- 11) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Lioni, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino (sede legale), all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino;
- 12) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01 – Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim
(Dott. Antonello Barretta)